



# *Al Ministro dell'Interno*

**Prot. n. 25940 del 17.06.2025**

**VISTI** gli articoli 1-*sexies* e 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39, riguardanti il Sistema di Accoglienza e Integrazione ed il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di seguito *Fondo*;

**VISTO** il comma 2 del citato articolo 1- *sexies*, che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno il finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali, nei limiti delle risorse disponibili del *Fondo*;

**VISTO** il DM del 18 novembre 2019 recante “*Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)*”;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

**VISTO** l'art. 8 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile, n. 872, del 4 marzo 2022, recante “ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina”, e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante: “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” e, in particolare, gli articoli 31;

**VISTI** i commi da 669 a 671 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con cui, tra l'altro, lo stato di emergenza in rassegna è stato prorogato fino al 3 marzo 2023;

**VISTO** il decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante “Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina”;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023 con cui il predetto stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2023;

**VISTO** l'art. 1, comma 390 della legge 30 dicembre 2023 n. 213, che proroga fino al 31 dicembre 2024 lo stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022;

**VISTO** l'art. 20 comma 1 del decreto-legge n. 202 del 27 dicembre 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 che ha stabilito tra l'altro che, con una o più ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2025 in deroga agli articoli 26 e 27, comma 5, del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sentite le Regioni e le Province Autonome e di concerto con il Ministero dell'interno, si provvede a regolare anche il progressivo consolidamento nelle forme ordinarie, fino al 31 dicembre 2025, anche delle misure di assistenza attualmente in essere nelle forme dell'accoglienza diffusa mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al registro di cui all' articolo 42 del testo unico delle disposizioni concernenti la



## *Al Ministro dell'Interno*

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 , e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, ai sensi dell'articolo 31, commi 1 lett.a) del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;

**VISTO** l'art. 1 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n.1123 del 29 dicembre 2024, in base al quale il Dipartimento della protezione civile procede alla ricognizione delle persone e dei nuclei familiari ospitati nelle forme dell'accoglienza diffusa attivate a livello nazionale che dichiarino di aver bisogno del proseguimento dell'assistenza pubblica anche oltre il termine del 31 gennaio 2025, al fine di assicurarne l'accoglienza, sull'intero territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2025;

**VISTO** l'art. 3 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n.1123 del 29 dicembre 2024, in base al quale, qualora, all'esito della ricognizione di cui all'articolo 1, le persone e i nuclei familiari interessati dichiarino di aver bisogno del proseguimento dell'assistenza pubblica *“può essere prorogata, sino al termine ultimo del 30 giugno 2025, agli stessi patti e condizioni, l'efficacia delle convenzioni di accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2022, ivi incluse quelle attivate a valenza regionale, in essere alla data del 31 dicembre 2024”* e che ove necessario, alla scadenza delle suddette convenzioni *“è assicurata, sull'intero territorio nazionale, l'accoglienza fino al 31 dicembre 2025, anche in altra Regione, prioritariamente nell'ambito del sistema di accoglienza e integrazione, di cui all' articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39”*;

**VISTO** l'art. 6 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n.1123 del 29 dicembre 2024 in base al quale si prevede che ai conseguenziali oneri, fino al 31 dicembre 2025, si provvede nel limite massimo *“di euro 125 milioni per le esigenze del Ministero dell'Interno, già disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'assistenza ai profughi provenienti dall'Ucraina; a tale scopo, sulla base dell'esito della ricognizione dei relativi fabbisogni, il Dipartimento della Protezione Civile provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Ministero dell'Interno delle risorse allo stesso spettanti”*;

**VISTI** i 134 progetti categoria “Ordinari”, di cui la Commissione di cui all'art. 2 del DM 18.11.2019 ha accolto le domande di ampliamento della capacità di accoglienza per complessivi 2.786 posti, come risulta da verbale conclusivo dei lavori prot. n. 25520 del 13 giugno 2025;

**RITENUTO** di finanziare dal 1° luglio al 31 dicembre 2025 a valere sul *Fondo* n. 2.786 posti relativi a n.134 progetti del Sistema di Accoglienza e Integrazione.

### **D E C R E T A**

Per i motivi indicati in premessa, è finanziato l'ampliamento della capacità di accoglienza della rete SAI, per n. 2.786 posti riferiti a n. 134 progetti categoria “Ordinari” di cui all'allegato elenco (All. 1), che costituisce parte integrante del presente decreto, a valere sul *Fondo*, secondo il numero dei posti e gli importi ivi indicati, per un importo complessivo pari a € 21.982.708,10 dal 1° luglio al 31 dicembre 2025.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DM 18.11.2019, il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'interno con valore di notifica per tutti gli effetti di legge.

Roma, 17 giugno 2025

f.to PIANTEDOSI